

N. R.G. 1871/2018



IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica in persona della dott.ssa Monica Bertoncini in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva assunta il 4 dicembre 2018, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento ex art. 4 d.lgs. 215/03 promosso da
, con il procc. avv.ti A. Guariso, G. Vicini
del foro di Milano e I. Traina del foro di Bergamo
ricorrente -

contro

Inps, con il proc. avv. A. Imperato
convenuto -

contro

Comune di Palazzago, con il proc. avv. S. Vivi
convenuto -

Svolgimento del processo

Con ricorso promosso ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 215/03
: conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale
di Bergamo, l'Inps ed il Comune di Palazzago per sentir
accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della
condotta tenuta dal Comune di Palazzago nell'aver dichiarato



incompleta la domanda della ricorrente per non aver prodotto "certificazioni o attestazioni rilasciati dalla competente autorità estera relativi al patrimonio mobiliare o immobiliare", nonché per sentir cessare tale condotta, accogliere la domanda e trasmettere all'Inps la comunicazione di avvenuto riconoscimento del diritto all'assegno famiglie numerose con decorrenza luglio 2018, nonché per sentir condannare l'Inps al pagamento, a tale titolo, della somma di € 1.857,05, oltre interessi legali.

A fondamento di tale pretesa la ricorrente, cittadina marocchina, esponeva di aver presentato domanda di "assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli" di cui all'art. 65 l. 448/98, respinta dal Comune di Palazzago sul presupposto della mancata produzione di "certificazioni o attestazioni rilasciati dalla competente autorità estera relativi al patrimonio mobiliare o immobiliare".

La , nel richiamare la previsione dell'art. 65 l. 448/98, evidenziava come le norme di carattere primario non assegnino all'ente alcun potere di controllo fiscale né sulla DSU, né sull'ISEE, con conseguente diritto alla prestazione ogni qualvolta il richiedente sia titolare di un reddito ISEE, attestato dal relativo modello, inferiore a quello indicato dalla legge.

In subordine la ricorrente deduceva l'illegittimità dell'art. 3 d.p.r. 445/00 invocata dal Comune a sostegno del proprio diniego. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.

L'Inps, costituitosi in giudizio, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e la propria carenza di competenza in ordine alla concessione della prestazione richiesta.



Il Comune di Palazzago, costituitosi in giudizio, contestava la dedotta discriminazione e richiamava il proprio regolamento che richiede, per i cittadini di stati terzi rispetto a quelli UE, l'insussistenza di beni mobili o immobili produttivi di reddito nel proprio Paese, da attestarsi mediante la produzione di certificati della competente autorità estera, muniti di traduzione autenticata dall'autorità consolare italiana. A tal fine il Comune richiamava, come norma di riferimento, l'art. 3 d.p.r. 445/00 in materia di autocertificazione. Concludeva per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

La domanda è fondata.

La ricorrente è titolare di permesso unico di lavoro ed il 6.7.2018 ha presentato al Comune di Palazzago domanda di "assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli" di cui all'art. 65 l. 448/98, avendo tre figli ed essendo titolare di reddito ISEE inferiore ad € 8.650,11 (v. doc. 9 fasc. ricorrente).

Non è contestata dal Comune di Palazzago la sussistenza dei requisiti per l'erogazione del beneficio richiesto, negato solo sul presupposto della incompletezza della documentazione prodotta (v. doc. 11 fasc. ricorrente).

In particolare, il Comune, essendo stata allegata solo l'attestazione ISEE, ha ritenuto la domanda incompleta, dovendo essere presentata, ai sensi dell'art. 3 d.p.r. 445/00 e dell'art. 2 d.p.r. 394/99, copia integrale della certificazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate del paese di origine del dichiarante (tradotta in lingua italiana dal consolato italiano del paese di origine del dichiarante), relativa ai redditi mobiliari e immobiliari posseduti



all'estero (su tutto il territorio dello Stato estero e non solo nel Comune di residenza) da tutti i componenti del nucleo familiare" (v. doc. 11 fasc. ricorrente).

Tale richiesta appare illegittima, non essendo pertinente il richiamo all'art. 3 d.p.r. 445/00 in tema di autocertificazione.

La prestazione di cui trattasi, infatti, è disciplinata dall'art. 65 l. 448/98, secondo cui "con effetto dal 1° gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste" (comma 1).

Il terzo comma della disposizione citata stabilisce che "l'assegno è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per 13 mensilità, per valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il doppio del predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla metà della differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario".



Nessuna delle previsioni dell'art. 65 l. 448/98, ai fini della concessione della prestazione, richiede che l'interessato autocertifichi i propri redditi secondo la disposizione di cui all'art. 3 d.p.r. 445/00.

La norma fa solo ed esclusivo riferimento all'attestazione ISEE e del resto, come evidenziato dalla Corte d'Appello di Brescia nella sentenza citata proprio dal Comune di Palazzago, l'ISEE, secondo l'art. 2 del DPCM 159/2013, "è lo strumento specifico previsto per valutare la situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate ai sensi dell'art. 128 d.lgs. 122/98" (v. Corte Appello Brescia, sent. 437/16).

La prestazione in esame, come ricordato anche dalla Corte di Giustizia, è prestazione di "sicurezza sociale" e per essa rileva quindi unicamente l'ISEE che è appunto "utilizzato per il c.d. welfare municipale o locale, ossia per riconoscere prestazioni e assegni per le maternità erogati dagli enti locali, bonus (es. bonus bebè), agevolazioni per mense scolastiche e per l'iscrizione alle scuole" (v. Corte Appello Brescia, sent. 437/16).

Si tratta di situazioni diverse da quella dell'assegno sociale, esaminata dalla Corte d'Appello di Brescia e rispetto alla quale quest'ultima ha ritenuto legittima la richiesta dell'Inps, nei confronti di cittadina cinese, di produrre una dichiarazione reddituale rilasciata dalle autorità fiscali del paese di origine con traduzione vidimata dall'Ambasciata o dal Consolato Italiano nel paese straniero (v. Corte Appello Brescia, sent. 437/16).

Come già evidenziato, la norma istitutiva della prestazione (art. 65 l. 448/98), richiama solo l'attestazione ISEE, che quindi rappresenta, secondo la precisa volontà espressa dal



legislatore, l'unico parametro di riferimento per la concessione dell'assegno.

Non spetta al Comune effettuare ulteriori indagini, per le quali, in caso di sospetti, potrà essere fatta apposita segnalazione all'Agenzia delle Entrate.

Non è escluso, infatti, che il Comune di residenza del richiedente possa avere informazioni che lo inducano a dubitare dell'effettività della situazione patrimoniale attestata dall'ISEE, ma in tal caso potrà attivare le competenti autorità per gli opportuni controlli.

Tra l'altro, come già ritenuto da questo tribunale, l'ISEE non è autocertificazione, essendo determinato dall'INPS "sulla base di componenti autodichiarate, ma anche di elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate o presenti nei propri archivi amministrativi" (v. art. 11 c. 4 del DPCM 159/2013, cioè del regolamento concernente la revisione delle modalità, di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE)" (v. ord. Tribunale di Bergamo del 17.9.2018).

Inoltre, uno degli elementi per la determinazione dell'ISEE è la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), nella quale devono essere dichiarati i patrimoni mobiliari ed immobiliari, ivi compresi quelli esteri.

In definitiva, sulla base di tutte le argomentazioni esposte, considerato che la ricorrente presenta tutti i requisiti oggettivi per la concessione del beneficio richiesto (tre figli, ISEE inferiore ad € 8.650,11 e permesso di soggiorno per motivi di lavoro, che in base alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 21.6.2017 legittima la concessione della prestazione), il diniego del Comune di Palazzago, fondato sulla incompletezza della domanda per la mancata produzione di "certificazioni o attestazioni rilasciati dalla competente



autorità estera relativi al patrimonio mobiliare o immobiliare" risulta discriminatorio.

A tal fine va evidenziato come la procedura di determinazione dell'ISEE sia unica, per i cittadini italiani e per quelli di altra nazionalità, sia UE che non UE, ma solo per questi ultimi il Comune di Palazzago pretende la produzione di ulteriore documentazione proveniente dalle autorità dei paesi di origine per attestare ciò che già risulta dalla DSU.

Di conseguenza, ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 65 l. 448/98, pacificamente rientrante nell'ambito della sicurezza sociale, i cittadini italiani e quelli appartenenti a stati dell'Unione beneficiano di un trattamento di miglior favore rispetto a tutti gli altri.

Tuttavia, in base alla direttiva 2011/98 i beneficiari di permesso unico di lavoro (come la ricorrente) "beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne (...) e) i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/04" e da ciò discende la discriminatorietà della condotta assunta dal Comune di Palazzago.

Il Comune di Palazzago deve quindi cessare dalla condotta discriminatoria posta in essere e per l'effetto gli va ordinato di concedere il beneficio.

Questo, infatti, è concesso dal Comune, che riceve l'istanza, istruisce e definisce la pratica, comunicando poi all'Inps i dati necessari per il pagamento.

Ciò è sufficiente a rimuovere gli effetti della condotta de qua.

Il ricorso va quindi accolto.

Le spese processuali possono essere integralmente compensate nei confronti dell'Inps, che è solo ente pagatore, mentre seguono la soccombenza nei confronti del Comune di Palazzago.



P.Q.M.

1) dichiara il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dal Comune di Palazzago per aver ritenuto incompleta la domanda di assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli presentata da _____ per il fatto di non aver presentato "certificazioni o attestazioni rilasciati dalla competente autorità estera relativi al patrimonio mobiliare o immobiliare";

2) Ordina al Comune di Palazzago di accogliere la domanda a decorrere dal luglio 2018 e di trasmettere all'Inps la relativa comunicazione, con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento, nei confronti di _____ della somma di € 1.857,05, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;

3) condanna il Comune di Palazzago alla refusione delle spese di lite nei confronti della ricorrente, liquidate in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge e con distrazione in favore dei procuratori antistatari e compensa le spese di lite nei confronti dell'Inps.

Si comunichi.

Bergamo, 19 dicembre 2018

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini

